

Pubblicato il 11/09/2020

N. 02708/2020 REG.PROV.PRES.
N. 14214/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 14214 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da - OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Scafetta (cod. fisc.: SCFMHL79E55A485U), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, viale dei Primatei Sportivi, n. 19 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Dirigente pro-tempore; Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del verbale, notificato alla ricorrente in data 17.10.2019, a mezzo del quale il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha

espresso nei confronti della -OMISSIS- giudizio di INIDONEITA' quale Allievo Carabiniere, per "MELANOMA DELLA PIANTA DEL PIEDE DESTRO (LETTERA G PUNTO 1)";

-di ogni altro atto antecedente o successivo, connesso, consecutivo comunque lesivo dell'interesse del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24\2\2020 :

- della Graduatoria finale di merito, relativa al per esami e titoli per il reclutamento di 3700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, di cui al bando di concorso, pubblicato in G.U.R.I. 4[^] Serie speciale – n. 23 del 22 marzo 2019, e pubblicata in data 29.11.2019 unitamente a ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza, depositata in data 10.9.2020, con cui parte ricorrente, con riferimento all'OCI di questa Sezione n. 7651 del 3.7.2020- con cui è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art 41, comma 4 c.p.a. e dell'art 49, comma 3, c.p.a. mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa- premette che sia la Direzione per il Personale Militare che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si sono dichiarati incompetenti e che *"ad oggi non risultano pubblicati sul sito web del Ministero della Difesa i nominati Pubblici Proclami?"* e, pertanto, chiede *"di indicare le modalità di azione per ottenere la Pubblicazione dei Pubblici Proclami"*;

Considerato che parte ricorrente ha documentato le dedotte circostanze, avendo depositato, in data 3.9.2020, la propria nota del 7.8.2020, contenente l'istanza di pubblicazione per pubblici proclami, inviata via PEC, contestualmente, a persomil@postacert.difesa.it, a carabinieri@pec.carabinieri.it ed a cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, nonché, fra l'altro, la negativa risposta del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 28.8.2020 (all.9 al deposito del 3.9.2020);

Ritenuto che l'indicazione "*sul sito web del Ministero della Difesa*", contenuto nell'OCI di questa Sezione n. 7651 del 3.7.2020 -secondo prassi della Sezione che non ha mai dato origine ad alcuna questione interpretativa- non può che riferirsi al Ministero che ha emanato gli atti impugnati, che, nella specie, è senz'altro il Ministero della Difesa e, che, nel caso in cui il medesimo Ministero disponga di un numero di siti *web* superiori ad uno, idonei a contenere la pubblicazione per pubblici proclami- come sembra essere nel caso di specie- l'indicazione contenuta nel provvedimento giurisdizionale non può che riferirsi al sito *web* idoneo alla pubblicazione degli atti riferibili alla competenza della Direzione che ha emanato l'atto, che, nel caso di specie, è il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Sezione Concorsi;

Considerato che il termine di "*giorni 80 (ottanta)*", assegnato dalla precitata OCI di questa Sezione n. 7651 del 3.7.2020 per effettuare la notifica, viene a scadere il 22 settembre 2020;

Ritenuto, pertanto, che l'incombente istruttorio, disposto con la precitata OCI di questa Sezione n. 7651 del 3.7.2020, dovrà essere adempiuto mediante pubblicazione sul sito *web* del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (in particolare, presso la Sezione Concorsi, ove esistente come sezione autonoma), entro e non oltre la data del 22 settembre 2020;

Ritenuto che, in caso di persistente inadempimento, sarà onere della parte ricorrente chiedere la proroga del termine assegnato dalla precitata OCI di questa Sezione n. 7651 del 3.7.2020, con istanza che dovrà essere depositata presso questo Tribunale prima dello spirare del termine del 22 settembre 2020;

P.Q.M.

accoglie l'istanza in questione nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza alle parti ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma il giorno 11 settembre 2020.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.